

IP & IT

GREEN PASS

Green Pass: in G.U.U.E. le regole per il rilascio e l'utilizzo del nuovo certificato COVID digitale europeo

giovedì 17 giugno 2021

di Paracchini Deborah Privacy Expert – Membro del dipartimento di Intellectual Property & Technology di DLA Piper

Il 14 giugno scorso è stato approvato il nuovo Regolamento UE 2021/953 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) che – insieme al Regolamento UE 2021/954 applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'Unione Europea – definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni, direttamente applicabile in tutti gli stati europei, per il rilascio di certificati COVID digitali che potranno essere utilizzati per spostarsi in Europa.

[Regolamento \(UE\) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021](#)

Dopo l'introduzione in Italia della cosiddetta "certificazione verde COVID-19" da parte del decreto "Riaperture" per consentire gli spostamenti tra le regioni del belpaese, nonché la partecipazione ad eventi pubblici e sportivi, feste e cerimonie civili e religiose, e la sua recente validazione anche da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il 14 giugno scorso è stato approvato il Regolamento europeo per l'adozione del green pass a livello europeo.

Sebbene il Regolamento UE 2021/953 lasci impregiudicata la competenza di ciascun stato europeo di imporre eventuali ulteriori misure e restrizioni per l'accesso e la permanenza sul proprio territorio nazionale, lo scopo del Regolamento è quello di facilitare la libera circolazione dei cittadini tra i diversi stati dell'Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni e l'utilizzo di certificati interoperabili che consentano la rimozione delle restrizioni all'ingresso dei paesi stabilite dalle normative nazionali, incluso l'obbligo di sottoporsi a periodi di quarantena, autoisolamento o ulteriori test per il soggiorno in paesi diversi da quello di residenza.

In particolare, il Regolamento UE 2021/953, insieme al Regolamento UE 2021/954 applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel

territorio dell'Unione, definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni – direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea – per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID digitali.

Si tratta del cosiddetto “Digital Green Certificate (DGC)” già citato da Governo e Ministero della Salute sui propri canali ufficiali, ossia il certificato, digitale o cartaceo, interoperabile a livello europeo, che attesti l'avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, la guarigione da COVID-19 o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2. In particolare, il Regolamento prevede che tali certificati digitali COVID europei siano dotati di un codice identificativo unico, costituito da una stringa alfanumerica che non contenga dati associabili ad altri dati o documenti del titolare del certificato (ad esempio, riferimenti dei documenti di identità) al fine di evitare l'identificazione diretta di quest'ultimo, nonché la raccolta di dati ultronei da quelli strettamente necessari. L'interoperabilità tra i vari paesi dell'Unione Europea, quindi, verrebbe assicurata da un codice identificativo univoco per la cui emissione i singoli stati dovranno rispettare le specifiche tecniche in materia di emissione di certificati sicuri, sicurezza dei dati personali e sistemi di codificazione che saranno previste da atti esecutivi adottati della Commissione Europea. Tali misure, infatti, dovrebbero garantire l'adozione di un codice a barre sicuro e interoperabile con le norme e i sistemi tecnologici internazionali.

Il certificato europeo per poter essere ritenuto valido dovrà contenere l'identità del titolare e le informazioni relative al vaccino anti COVID-19 ricevuto e al numero di dosi somministrate, al test molecolare o antigenico rapido effettuato o alla precedente infezione da SARS-CoV-2, nonché i metadati del certificato, ossia l'identificazione del soggetto che ha rilasciato il documento o il codice univoco sopra citato. A tal proposito, il suddetto Regolamento già indica analiticamente il set di informazioni che il certificato dovrà contenere per poter essere validamente utilizzato all'interno dell'Unione Europea, riservandosi comunque la possibilità di integrare successivamente la lista delle informazioni nel caso di progressi scientifici rilevanti. Ad esempio, oltre ai dati identificativi del soggetto certificato, dovrà essere indicato, con specifico riferimento al test di vaccinazione, il vaccino o profilassi anti COVID-19 assunti, il titolare dell'immissione in commercio del vaccino e il numero di dosi somministrate, o, per il certificato di test, il tipo e il nome del test effettuato, insieme al fabbricante, nonché data, ora e struttura in cui è stato effettuato il test e l'esito riscontrato, oppure, con specifico riferimento al certificato di guarigione, la data in cui il soggetto è risultato positivo al test e la validità.

A tal proposito, il Regolamento precisa che – in ogni caso – i dati raccolti nel contesto del rilascio di un certificato COVID digitale europeo dovranno essere trattati unicamente al fine di agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia per il tempo strettamente necessario e, comunque, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto come GDPR. È, infatti, opportuno ricordare che la proposta di adozione del green pass aveva destato non poche perplessità da parte delle Autorità di controllo sulla protezione dei dati europee. Il Regolamento, però, chiarisce ogni dubbio dedicando l'intero art. 10 alla protezione dei dati personali dei titolari dei certificati, nonché definendo chiaramente le finalità e modalità del trattamento, nonché stabilendone la base giuridica.

In particolare, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR, devono essere contenuti nel certificato COVID digitale europeo solo i dati

personali strettamente necessari a comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare del certificato, che potranno essere trattati dagli operatori di settore (ad esempio, dalla autorità competenti, dal servizio di trasporto dei passeggeri transfrontaliero, ecc.) per verificare lo stato del titolare del certificato e consentirne la libera circolazione. Per tale ragione, quindi, gli operatori sopra menzionati non potranno conservare il certificato, o i dati in esso contenuti, che potranno invece essere mantenuti solo dall'organizzazione che rilascia il certificato stesso per il tempo necessario a consentire la libera circolazione degli interessati, ma in nessun caso oltre il periodo durante il quale il certificato può essere validamente utilizzato per l'esercizio di tale diritto (e, pertanto, non oltre il periodo di validità del certificato stesso).

Proprio in virtù dell'art. 10 del Regolamento in esame, la base giuridica per il trattamento dei dati personali contenuti nel certificato COVID digitale europeo sarà l'adempimento ad un obbligo di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), nonché – per i dati relativi allo stato di salute dell'interessato rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR – dell'art. 9, par. 2, lett. g), del GDPR.

In ogni caso, il Regolamento consente agli stati membri di stabilire – tramite una legge nazionale – eventuali ulteriori finalità di trattamento, inclusi i relativi periodi di conservazione, ove necessario come misura emergenziale per prevenire il contagio da COVID in conformità ai principi di necessità e proporzionalità del trattamento previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati.

Ad ogni modo, il Regolamento ricorda che i titolari e i responsabili del trattamento dei dati dei certificati COVID europei sono tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, inclusa una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza implementate.

Per agevolare l'interoperabilità europea, inoltre, il certificato dovrà essere redatto almeno nella lingua (o lingue) ufficiale dello stato membro di rilascio e in inglese (a tal proposito, il Ministero della Salute ha già dichiarato che per la Provincia Autonoma di Bolzano il certificato sarà rilasciato anche in tedesco), riportare le informazioni in formato chiaro e leggibile, nonché contenere l'indicazione che il certificato COVID digitale non è un documento di viaggio, né rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma serve per agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea. A tal fine, infatti, il Regolamento precisa che il certificato non deve in nessun modo rappresentare un ostacolo o un mezzo di discriminazione per le persone (il certificato sarà rilasciato gratuitamente), neanche rispetto alla tipologia di certificato ottenuto.

Considerata l'urgenza della questione, il Regolamento è già entrato in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (avvenuta il 15 giugno) e sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea (inclusa l'Irlanda, come disposto dall'art. 2 del successivo Regolamento UE 2021/954) per il periodo di un anno a partire dal 1° luglio fino al 30 giugno 2022. Ad ogni modo, per agevolare gli stati nell'implementazione di tale certificato e delle misure connesse, il Regolamento prevede un'introduzione graduale degli obblighi in esso contenuti, in quanto consente espressamente di poter utilizzare fino al prossimo 12 agosto i certificati già emessi a livello nazionale da parte di uno stato

membro – ossia in virtù della propria normativa nazionale – prima del 1° luglio 2021 (o anche successivamente, ove lo stato membro abbia preventivamente comunicato l'impossibilità temporanea di rilasciare i certificati in conformità a quanto disposto dal Regolamento).

A livello nazionale, l'Italia – sulla scorta dell'esperienza di altre realtà europee e non – aveva già introdotto con il decreto "Riaperture" la cosiddetta "certificazione verde COVID-19", che – tuttavia – è rilasciata a livello regionale e valida su tutto il territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per cui è espressamente richiesta dalla normativa italiana (ad esempio, partecipazione ad eventi pubblici e sportivi, feste e cerimonie civili e religiose). Fino a questo momento, però, la certificazione verde COVID-19 era valida solo sul territorio italiano e, pertanto, per recarsi all'estero le persone dovevano comunque adeguarsi alle normative nazionali dei singoli paesi che ancora richiedono, a seconda dei casi, un certificato di tampone positivo svolto nelle ore precedenti alla partenza o la misura della quarantena o dell'autoisolamento una volta giunti a destinazione per contenere il contagio dal virus. Con l'adozione del nuovo certificato COVID digitale europeo, invece, la prospettiva dovrebbe cambiare per restituire ai cittadini europei il diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea che la pandemia sta limitando da mesi.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata